



Corte IV
D-5996/2019

Sentenza del 21 novembre 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jürg Marcel Tiefenthal,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Georgia,
rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontana-
mento;
decisione della SEM del 5 novembre 2019 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che A._____ ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]3/2),

le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), le quali hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) gennaio 2019 (cfr. atto n. [...]9/1),

la richiesta del (...) ottobre 2019 di ripresa in carico, che la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto n. [...]11/5),

il verbale di rilevamento dei dati personali del (...) ottobre 2019 dell'interessato, nel corso del quale egli ha consegnato la sua carta d'identità originale (cfr. atto n. [...]15/8 e atto n. [...]1/1),

l'accordo di ripresa in carico dell'interessato da parte della Francia datata (...) ottobre 2019, ma inviata il (...) ottobre 2019, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III (cfr. atti n. [...]17/1 e n. [...]19/1),

il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III del (...) ottobre 2019 del richiedente, con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della Francia per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute (cfr. atto n. [...]21/2),

la decisione della SEM del 5 novembre 2019, notificata il 6 novembre 2019 (cfr. atto n. [...]29/1), mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo l'allontanamento (*recte*: trasferimento) dell'interessato verso la Francia, come pure incaricando il B._____ dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,

il ricorso del 13 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali), che l'insorgente ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione, chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo,

i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, segnatamente la Secure e-mail del (...) di C. _____ alla protezione giuridica con allegato il Certificato di vaccinazione del (...) (di seguito: doc. 1), la copia del processo adottato dalla SEM e da C. _____ per gli accertamenti medici (di seguito: doc. 2), la nota informativa del (...) intitolata "(...)" dell'D. _____ ([...]) (di seguito: doc. 3),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che nella decisione impugnata la SEM ha d'un canto ritenuto la Francia competente per l'esame della domanda d'asilo del richiedente; che d'altro canto non vi sarebbero né motivi che giustificerebbero l'applicazione della clausola di sovranità né l'esistenza di motivi umanitari,

che in sede ricorsuale, l'insorgente allega dapprima che la decisione dell'autorità inferiore sarebbe meritevole di annullamento per carente istruzione in merito al suo stato di salute, in quanto malgrado egli avrebbe sollecitato un consulto medico al E. _____, negato senza alcuna motivazione, nonché che egli soffrirebbe di dolori in tutto il corpo ciò che non avrebbe potuto spiegare nel corso della visita medica del (...) – ove non si sarebbe redatto un documento F2 così come sarebbe invece previsto dalla procedura C. _____ –, e delle problematiche allegate nel corso del colloquio Dublino, la SEM non avrebbe proceduto ad una valutazione necessaria e completa del suo stato di salute che si sarebbe imposta invece in specie,

che inoltre dal 1° settembre 2019, la Protezione giuridica non avrebbe più la possibilità di contattare, segnalare o sollecitare il E. _____ per le problematiche mediche dei richiedenti,

che altresì nella decisione impugnata, l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo inesatto le condizioni generali di accesso alle cure mediche ed alle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Francia; che a fronte di quanto allegato dal ricorrente e da recenti rapporti internazionali e nazionali, presenterebbero significative carenze,

che infine, il fatto di aver negato il consulto medico al richiedente malgrado la sua richiesta in tal senso, violerebbe gravemente il suo diritto di essere sentito,

che in specie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,

che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

che la procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro,

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*) – come è il caso nella presente disamina – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68),

che lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),

che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-DAC», che l'interessato aveva presentato una domanda d'asilo in Francia il (...) gennaio 2019,

che il (...) ottobre 2019 la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]11/5),

che il (...) ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]17/1),

che l'insorgente non ha contestato, anzi ha confermato durante il colloquio personale Dublino, di aver depositato una domanda d'asilo in Francia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda,

che tuttavia il ricorrente si è opposto al suo trasferimento verso la Francia, sostenendo che durante la procedura d'asilo nel predetto Paese, non avrebbe avuto la possibilità di farsi sentire, in quanto sarebbe mancato un interprete, e non avrebbe avuto alcun aiuto da parte delle autorità francesi, né beneficiato di un alloggio, come neppure di cure per i suoi problemi di salute,

che inoltre egli temerebbe per la sua vita, se venisse rinviato in Francia (cfr. atto n. [...]21/2),

che inoltre nella decisione impugnata, l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo inesatto le condizioni generali di accesso alle cure mediche ed alle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Francia,

che risulta quindi d'uopo necessario esaminare se vi siano dei fondati motivi di ritenere che sussistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III),

che a tal proposito si rileva che la Francia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni,

che pertanto la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019),

che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.;

sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]),

che all'ora attuale, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente e della documentazione presentata (cfr. doc. 3), in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l'asilo sul suo territorio è presunto,

che nella presente disamina, le autorità francesi hanno respinto la domanda d'asilo depositata dall'interessato nel loro Paese,

che le allegazioni dell'insorgente circa delle carenze nella procedura della sua domanda d'asilo in Francia, non risultano supportate da alcun indizio oggettivo e concreto, che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, tenendo conto delle particolarità del caso di specie,

che la Francia è uno Stato di diritto e si può attendere dal ricorrente che egli si rivolga alle autorità sovranazionali per l'esame di altre censure relative alla pratica della Francia nell'applicazione della procedura d'asilo,

che invero, un tale esame oltrepasserebbe l'oggetto della procedura Dublino che si limita, in principio, alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo,

che la SEM era tenuta unicamente di verificare, d'un canto, che la Francia rispetti in principio i suoi obblighi di diritto internazionale e, d'altro canto, che non vi fossero degli indizi di violazione delle sue obbligazioni nella fattispecie,

che l'autorità inferiore ha succintamente effettuato tale esame,

che inoltre il fatto per il ricorrente che la sua domanda d'asilo sia stata definitivamente rifiutata in Francia, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019),

che non vi sono dunque fondati motivi di ritenere, che sussistano in Francia delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),

che, visto quanto sopra, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il trasferimento dell'interessato nello Stato membro competente è presunto essere ammissibile,

che altresì, la presunzione secondo la quale la Francia rispetta, in particolare, l'art. 3 CEDU può essere validamente confutata in presenza di motivi seri e concreti di pensare che la persona, oggetto della misura di trasferimento, è esposta al rischio reale di subire dei trattamenti contrari a tale disposizione,

che in specie il ricorrente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Francia rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura,

che in tale contesto, le mere allegazioni di parte dell'interessato, circa il mancato aiuto da parte delle autorità francesi nella ricerca segnatamente di un alloggio e di fornitura di assistenza sanitaria, non essendo supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, non risultano essere sufficienti per dimostrare che il suo trasferimento in tale Paese gli farebbe effettivamente correre il rischio che i suoi bisogni esistenziali minimi non siano soddisfatti come previsto dalla direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare a tale trasferimento, o ancora che egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto del quale avrebbe bisogno per far valere i suoi diritti,

che inoltre, e con particolare riferimento all'argomentazione del ricorrente circa il timore che egli avrebbe per la sua vita in caso di ritorno in Francia, in quanto le persone di nazionalità (...) dalle quali egli sarebbe scappato in Georgia avrebbero saputo che egli si trovava in Francia, occorre constatare in limine come tali circostanze non risultino inequivocabilmente attestate dagli atti di causa e possano pertanto essere apparentate a dichiarazioni di parte non sorrette da elementi concreti ed individualizzati,

che ad ogni modo, l'insorgente ha dichiarato di non essersi rivolto alle autorità francesi, poiché altrimenti la (...) in Georgia avrebbe riscontrato delle problematiche nonché che le persone che lo cercavano non si sarebbero mai presentate dinnanzi alle forze dell'ordine,

che tali asserzioni dell'insorgente non inficiano però quanto rettamente già considerato in merito nella decisione avversata dalla SEM, circa la conclusione secondo la quale le autorità di polizia francesi siano funzionanti e disposte e/o in misura di offrire una protezione adeguata all'insorgente,

che non si può infatti partire dall'assunto che le autorità francesi rinuncino in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio,

che inoltre il ricorrente ha allegato di soffrire di problemi di salute, i quali non sarebbero mai stati accertati, neppure dalla SEM, e questo malgrado egli avrebbe sollecitato un consulto medico al E._____, negato senza alcuna motivazione, ciò che violerebbe gravemente il suo diritto di essere sentito,

che circa lo stato di salute dell'interessato, si osserva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che a tale proposito, la Corte EDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),

che in merito alla censura sollevata dall'insorgente circa il mancato stabilimento di un rapporto F2 da parte della SEM a seguito della visita di vaccinazione del (...), non si può seguire la tesi ricorsuale,

che invero tale visita medica, risulta essere la normale visita d'entrata in un Centro federale d'asilo, alla quale non si è dato alcun seguito medico (oltre alle vaccinazioni), e che non richiede, in tal senso e di regola, alcun rapporto F2 (cfr. atto n. [...]23/1), come tra l'altro ravvisabile dalla stessa documentazione presentata dal rappresentante legale con il ricorso (cfr. doc. 2),

che in seguito, vi è altresì da constatare che i problemi di salute allegati dal ricorrente – di sentirsi molto debole e di avere un problema al (...) (cfr. atto n. [...]21/2) oltreché di soffrire di dolori in tutto il corpo (cfr. ricorso, pag. 3) – non sono stati in alcun modo stabiliti,

che quest'ultimo non ha tuttavia giudicato utile di consultare l'infermeria del Centro federale d'asilo di F. _____ a seguito della visita d'entrata del (...) – ove egli sarebbe stato vaccinato – (cfr. atti n. [...]21/2 e n. [...]23/1, cfr. anche doc. 1), e dopo il colloquio personale Dublino del (...) ottobre 2019,

che, nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente ha invero dichiarato di avere richiesto un consulto medico al E. _____, ma che ciò gli sarebbe stato negato senza motivazione,

che tuttavia tali circostanze risultano essere delle semplici affermazioni di parte, non supportate da alcun elemento concreto o mezzo di prova determinante che possano renderle per lo meno verosimili,

che in proposito, si ricorda come la procedura amministrativa è retta dal principio inquisitorio, che impone alle autorità di accertare d'ufficio i fatti (art. 12 PA); che tuttavia le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA),

che, nel quadro della procedura d'asilo, incombe alla parte collaborare all'accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1; cfr. anche in tal senso: sentenza del Tribunale D-5451/2019 del 24 ottobre 2019),

che, in tali circostanze, il ricorrente non può essere considerato come una persona vulnerabile ai sensi dell'art. 3 CEDU e della giurisprudenza succitata, in assenza di qualsivoglia documento medico che permetta di ritenere una tale conclusione,

che nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente non ha neppure allegato e dimostrato che egli non sarebbe in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso la Francia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute,

che in ogni caso, non v'è luogo nella fattispecie di intraprendere delle eventuali ulteriori investigazioni circa lo stato di salute del ricorrente, essendo rammentato che in applicazione degli art. 8 LAsi e 13 PA, incombe all'interessato di dimostrare i fatti da lui allegati (cfr. in tal senso: sentenza del Tribunale D-5451/2019 con ulteriore riferimento citato),

che in tal senso, neppure si possono seguire le tesi ricorsuali circa una presunta violazione del diritto di essere sentito da parte della SEM e dell'accertamento inesatto o incompleto da parte della predetta autorità in merito alla questione dello stato di salute dell'insorgente,

che non vi è d'altronde alcun dubbio che la Francia disponga di strutture mediche efficienti (cfr. sentenze del Tribunale F-4716/2019, E-1275/2019 del 22 marzo 2019),

che inoltre la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),

che si ricorda altresì che, nel caso l'interessato dovesse aver bisogno di cure particolari prima del suo trasferimento verso la Francia, incomberà a lui di informare le autorità svizzere competenti per l'esecuzione di tale misura; che, in tal senso, incomberà a queste ultime autorità di trasmettere alle autorità francesi, anticipatamente ed in modo appropriato, le informazioni che permettano una presa in carico medica adeguata del ricorrente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), avendo tra l'altro il medesimo dato il suo accordo scritto alla trasmissione di informazioni mediche,

che ad ogni modo, apparterrà all'interessato sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza),

che visto tutto quanto sopra, il trasferimento del ricorrente in Francia non appare contrario alle obbligazioni della Svizzera derivanti dal diritto internazionale,

che inoltre, l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,

che nella fattispecie, alla luce di tutto quanto sopra e dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento,

che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,

che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III,

che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1),

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrl (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto,

che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: